

Il Fiorito De Falco resta a lungo estraneo alla vicenda processuale e "para processuale" benché, come si vedrà appresso, il ruolo da lui avuto nella vicenda e sopra accennato sia stato di tutto rilievo.

Non ascoltato nell'ambito dell'inchiesta LUZZATTI, né sentito dal Magistrato nel corso dei primi dieci anni dell'Istruttoria, viene ascoltato per la prima volta dal Generale ZAULI nell'ambito dell'Inchiesta della cosiddetta "Commissione PISANO", il 6 aprile 1989: trattasi di breve dichiarazione nel corso della quale il Fiorito De Falco dà risposte sostanzialmente agnostiche in ordine alla documentazione Radar a lui consegnata ed esclude invece, per avere egli personalmente interpellato i responsabili del controllo del traffico aereo di Ciampino che vi fossero situazioni anomale antecedenti o susseguenti la caduta del DC9.

Sentito finalmente dal Giudice Istruttore nel corso di tre deposizioni, intervallate nel tempo (16 ottobre 1990, 10 ottobre 1991, 31 gennaio 1992) il suo atteggiamento processuale presenta le medesime caratteristiche che già si sono dovute rilevare nelle deposizioni o negli interrogatori di altri protagonisti della vicenda; atteggiamento di assoluta negazione di una propria partecipazione diretta all'evento e comunque della percezione di un qualcosa di patologico che poi recede, pur con difficoltà, man mano che sulla base di circostanze di fatto inoppugnabili (nella specie ascolto di trascrizioni di telefonate) il teste deve prendere atto della erroneità delle sue precedenti dichiarazioni; più in particolare va osservato che in data 16 ottobre 1990 il Fiorito afferma che ricevette rapporto sull'evento del DC9 solo il giorno dopo il fatto, e cioè la mattina del 28 giugno 1980; il 10 ottobre 1991 precisa che non gli fu comunque riferito di un traffico militare e che egli non aveva avvertito e il Generale FAZZINO; datagli lettura nel corso della deposizione del 10 ottobre 1991 della più volte già citata telefonata delle 20.22 zulu tra BRUSCHINA e MARZULLI insiste ad affermare di aver ricevuto rapporto sul fatto solo il giorno dopo o dal Tenente Colonnello RUSSO o dal Tenente Colonnello GUIDI e di non aver saputo nulla sui traffici di aerei americani che furono oggetto solo di un'inchiesta successiva; solo nella deposizione del 31 gennaio 1992, dopo avere in esordio nuovamente ribadito di aver avuto rapporto sui fatti solo l'indomani mattina, a fronte di altra contestazione inequivocabile e cioè la telefonata tra egli Fiorito ed il Tenente Colonnello GUIDI delle 20.23 zulu deve prendere atto, riconoscendo la propria voce, che la sera stessa del 27 giugno 1980 egli parlò col Tenente Colonnello GUIDI, e più d'una volta della segnalata presenza di traffico americano, sul luogo dell'incidente, della possibile presenza d'una portaerei, della segnalazione di esercitazioni militari dalle Basi della Difesa Aerea, delle ipotesi che egli ed il Guidi fecero di una collisione o di una esplosione come causa della caduta del DC9; infine deve prendere atto che

egli quella sera stessa avvisò il Generale FAZZINO e che si assicurò che fosse stato allertato il COP; ciò nonostante contro ogni evidenza logica, malgrado le precise contestazioni fattegli (vedi pagg. 32 e segg. registrazione deposizione 31 gennaio 1992) insiste ad affermare che nel parlare di esplosione egli non faceva riferimento a un'esplosione esterna (benché dal contesto del discorso si evince chiaramente che essa era correlata a questa presenza di traffico militare). Si riporta qui di seguito la parte della suindicata deposizione del 31 gennaio 1992 nel corso della quale viene specificamente analizzata l'ipotesi formulata dal GUIDI e dal FIORITO DE FALCO dell'esplosione in volo del DC9:

omissis

P.M. - o una esplosione, esplosione in volo, vorrei che lei Ci spiegasse che cosa ha inteso dire quando ha posto una alternativa rispetto alla collisione.

FIORITO - se mi fossi ricordato di tutte queste cose l'avrei anche potuto dire subito, ma ora a distanza di tempo debbo ritenere che una esplosione volesse, almeno così riferirsi a una collisione in volo. Non posso escludere che poteva essere anche, l'ho detto così, l'ho buttata così, una esplosione di un ordigno a bordo dell'aeroplano.

P.M. - a quindi, siccome c'erano gli aerei visti dai radar della Difesa, questo implica che c'era la possibilità di una esplosione da bomba a bordo.

FIORITO - dottore, io non metto in relazione questo traffico, che non era pesante, ma era un traffico noto, perché le esercitazioni si fanno sempre nel Mediterraneo, non l'ho messo in relazione con una possibile collisione

P.M. - no, io le sto contestando che dalla telefonata risulta che quando Guidi le dice, le fa l'ipotesi della collisione, lei fa l'ipotesi alternativa della esplosione.

G.I. - della esplosione

FIORITO - esplosione in volo

- P.M. - in relazione alla esistenza di una esercitazione e di aerei che razzolano

FIORITO - può darsi, ma io ora così leggendola. Si "stavo pure ipotizzando..si, o una esplosione".

G.I. - non è che può darsi, qui ci sono pure delle regole di logica, lei la fa immediatamente dopo una esposizione di fatto che le fa Guidi; la fa discendere da quella esposizione di fatti, di circostanze di fatto

FIORITO - "si, o una esplosione", sì, io, vediamo che cosa dice.

G.I. - non è che uno tira fuori l'ipotesi dell'esplosione così, inopinatamente, lei la mette in collegamento con quello che è scritto sopra, due righe sopra, due, non cose di

P.M. - una bomba a bordo

FIORITO - Consigliere lei mi sta chiedendo una cosa e io le rispondo con il senno di poi, cioè mi sto riportando a quel momento. Io da quello che leggo qui, da

quello che ho sentito anche, ritengo di avere pensato ad una esplosione dovuta ad una collisione.

omissis

La sopra evidenziata reticenza del Fiorito De Falco sia dinanzi alla Commissione PISANO - valutabile come indizio della sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati a lui contestati - che dinanzi al G.I., ha come obiettivo riscontro non soltanto le telefonate sopra indicate ma le stesse risultanze delle annotazioni delle agende tenute dall'imputato con cura giornaliera e sequestrategli in sede di perquisizione domiciliare nel 1996.

Si osserva per inciso che il richiamo alle dichiarazioni rese alla Commissione amministrativa avviene solo per colorare la condotta successivamente tenuta davanti all'Autorità Giudiziaria, giacché è ovvio che l'atto non è assistito dalla sanzione penale, riservata all'assunzione delle deposizioni rese all'Autorità Giudiziaria.

Le annotazioni sopra richiamate, e sulle quali si tornerà più diffusamente infra per altri profili afferenti la posizione del Fiorito De Falco, sono caratterizzate da estrema precisione e meticolosità; per ciò che attiene l'argomento sopra indicato e cioè il ruolo avuto dal Fiorito De Falco la notte del 27 giugno 1980 e i giorni immediatamente successivi va evidenziato quanto emergente dall'esame dell'agenda.

Infatti, dalle annotazioni riscontrabili in giorni di poco successivi a quella data emergono interessanti del Fiorito e dell'ITAV in genere sulla segnalata presenza di traffico americano, taciuta invece dal Fiorito in sede di deposizione.

In particolare alla data del 5 luglio 1980 (ed è annotazione certamente riferibile al DC9 di USTICA malgrado la negazione del Fiorito nell'interrogatorio del 21 gennaio 1997) l'imputato scrive "ARGIOLAS, per DC9, perizia?"; annotazione questa che specie se collegata alla successiva annotazione "comunicazioni Colonnello Guidi" appare strettamente legata ad altra annotazione emergente dai già citati appunti proprio sequestrati all'ARGIOLAS e datati 3 luglio 1980 che, citando proprio il Colonnello Guidi, facevano riferimento ad una inchiesta interna tra i controllori del traffico civile per la vicenda di USTICA; poi l'8 luglio 1980 il Fiorito annota una disposizione del Generale FAZZINO relativa al controllo del traffico aereo americano al di sopra di 19.500 piedi (tra i sei settemila metri di altezza) che non può non collegarsi, dato il breve periodo che separa l'intervento

del Generale FAZZINO dall'evento di USTICA, alla segnalata presenza del traffico americano la notte del sinistro.

Quanto poi all'altro profilo del ruolo svolto dal Fiorito De Falco nella vicenda di USTICA, dal combinato disposto dalla documentazione protocollare sequestrata presso l'ITAV e i Siti della Difesa Aerea e dalle già citate annotazioni delle agende dell'imputato nonché dalle deposizioni testimoniali del BON e del MARESIO emerge da un lato che non corrisponde a vero che il Fiorito De Falco riceve presso l'ITAV soltanto documentazione cartacea di Poggio Ballone e d'altro lato che lo stesso Fiorito disperse o concorse a disperdere o comunque a non far pervenire all'A.G. tutta la documentazione e cartacea e di tipo magnetico relativa al Sito di Poggio Ballone e adottò un atteggiamento ostruzionistico per ritardare la consegna all'A.G. medesima dei nastri Radar di Marsala; va osservato a riguardo:

1) Il FIORITO DE FALCO già il 15 luglio 1980 riceve documentazione cartacea proveniente da Poggio Ballone, Marsala e Licola; estremamente precise sono, sul punto, le annotazioni delle sue agende che scandiscono addirittura gli orari in cui egli riceve siffatta documentazione:

Poggio Ballone ore 11.40; Licola ore 12.10; Marsala ore 13.15.

Peraltro non solo presso l'ITAV v'è riscontro protocollare dell'arrivo di tale documentazione soltanto per ciò che attiene Poggio Ballone (vedi nota di Poggio Ballone del 14 luglio 1980 protocollata all'ITAV il 15 luglio 1980, ma codesta documentazione cartacea pervenuta il 15 luglio risulta dispersa; ma mentre quella di Marsala e di Licola risulta poi pervenuta all'ITAV in occasione della seconda concentrazione del 21 luglio 1980 quella di Poggio Ballone non viene più ritrovata; nell'interrogatorio del 28 novembre 1996 l'imputato ha ricordo soltanto, quanto a Poggio Ballone, di un pezzo di carta contenente un rudimentale plotting sul quale avrebbe espresso un giudizio il Colonnello VESPASIANI ma sta' di fatto che la lettera di trasmissione di Poggio Ballone parlava di ben undici allegati

2) Ben più cospicua documentazione relativa al Sito di Poggio Ballone, contenente anche veri propri nastri di registrazioni oltre che documentazione cartacea risulta essere stata trasmessa all'ITAV dall'Aeroporto di Trapani Birgi (ove era stata a sua volta fatta affluire da Poggio Ballone) in data 21 luglio 1980; la lettera di accompagnamento a firma del Comandante di Trapani Generale PENTERICCI in data 21 luglio 1980 risulta regolarmente protocollata all'ITAV in data 22 luglio 1980 e recita testualmente:

"seguito contatti verbali con capo ufficio operazioni della III Regione Aerea in allegato si trasmettono le registrazioni effettuate dai CRC di Marsala, Licola e Poggio Ballone il giorno 27 giugno 1980 dalle ore 18.00 Zulu alle ore 21.34 Zulu".

In calce alla suddetta nota il Fiorito De Falco personalmente verga la frase: *"consegnate a Procura le registrazioni allegate in data 22 luglio 1980 come da verbale allegato".*

Nel verbale di consegna peraltro non si parla delle registrazioni né di altra documentazione attinente a Poggio Ballone.

In sede di interrogatorio l'imputato ha sostenuto (vedi in particolare interrogatorio 4 dicembre 1996) che gli sarebbe pervenuta una telefonata dal Comandante di Trapani nella quale si puntualizzava che parte della documentazione indicata nella lettera di accompagnamento del 21 luglio 1980 era stata già trasmessa tramite Carabinieri alla Procura; trattasi peraltro di affermazione che non solo non ha trovato positivo riscontro documentale ma altresì contrasta con due oggettive risultanze istruttorie:

- a) Le già citate annotazioni dell'agenda dell'imputato alla data del 3 luglio 1990 dalle quali emerge che dopo un colloquio col Generale PUGLIESE all'epoca Ispettore dell'ITAV il FIORITO DE FALCO appunta che i nastri di Poggio Ballone si trovavano ancora all'ITAV.
- b) Il fatto che nulla di quanto indicato nella lettera di accompagnamento dell'Aeroporto di Trapani Birgi, e quindi neanche la documentazione di tipo cartaceo è stato rinvenuto presso l'ITAV. (laddove come si è visto il FIORITO afferma che solo parte della documentazione di Trapani sarebbe stata direttamente inviata alla Procura tramite CC).

E' appena il caso di sottolineare, comunque, che erano sempre vigenti gli ordini delle superiori Autorità Militari di tenere anche la documentazione di Poggio Ballone a disposizione dell'A.G. sicché non appare pertinente l'osservazione del Fiorito De Falco secondo la quale quella di Poggio Ballone appariva documentazione non rilevante perché il Sito non era interessato al luogo di caduta del DC9; a riguardo va evidenziato che il Fiorito De Falco sapeva bene, (vedi quanto osservato in precedenza in ordine alle conversazioni telefoniche tra il FIORITO DE FALCO e il Tenente Colonnello GUIDI sulla presenza di traffico americano nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1980) che anche il Sito di Poggio Ballone, che come portata arrivava fino a Ponza, diventava rilevante per l'individuazione di eventuali anomalie nella rotta pregressa del DC9 medesimo.

3) Infine l'affermazione con la quale il FIORITO DE FALCO, giustificava, il 22 luglio 1980 la mancata consegna all'A.G. dei nastri di Marsala (essere cioè gli stessi non estraibili dall'elaboratore contenente dati di identificazione soggetti a segreto militare) non può essere ascritta, come sostiene più volte in sede di interrogatorio (vedi in particolare 4 dicembre 1996 pagg. 73 e segg.) a buona fede e cioè a ignoranza delle reali caratteristiche del sistema NADGE; e infatti:

a) non si comprende perché tale obiezione venisse sollevata per i nastri di Marsala e non fosse stata sollevata per quelli di Poggio Ballone aventi le medesime caratteristiche (e che comunque, anche a voler ritenere, come sostiene, con le contraddizioni in precedenza evidenziate, il capo dell'Ufficio Operazioni di Poggio Ballone PONGILUPPI, che non furono inviate a Trapani erano stati comunque tolti dall'elaboratore per essere poi riutilizzati così come comunicato telefonicamente dallo stesso PONGILUPPI al FIORITO DE FALCO il 13 settembre 1980);

b) Risulta documentalmente che il 22 luglio 1980 il Comandante di Marsala Colonnello CESPÀ consegnò (pertanto dopo averli estratti) i due nastri Radar perché fossero tenuti nella cassaforte del sito; conseguentemente non è credibile il Fiorito De Falco laddove afferma che "l'inestraibilità" dei nastri gli sarebbe stata segnalata dal Comando del GRAM di Marsala (affermazioni che egli fa sin dalla deposizione del 16 ottobre 1990).

c) La piena consapevolezza da parte del FIORITO DE FALCO della strumentalità della mancata consegna dei nastri di Marsala all'A.G. il 22 luglio 1980 ad un atteggiamento ostruzionistico da parte dell'Aeronautica Militare emerge chiaramente dalle annotazioni della sua agenda alla data del 2 ottobre 1990 che qui si trascrivono di seguito:

omissis

SIDOTI: spiegato che quando, per ordine di Stataereo (Col. Brindisi) ho consegnato il materiale richiesto da Magistratura, ho trovato una formula ambigua per dar tempo all'A.M. di pensarci su, con la quale facevo capire che la pizza del CRAM di Marsala non poteva essere tolta dall'elaboratore perché ne fa parte integrante.

Ciò è vero nel senso che il soft Nadge è peculiare per il Nadge e non può essere inserito su altro calcolatore che non sia quello Nadge.

Suggerivo che il Magistrato fosse "autorizzato" ad accedere al CRAM per l'eventuale trascrizione delle pizze su moduli.

omissis

Il FIORITO DE FALCO nel prosieguo dell'interrogatorio del 4 dicembre 1996, a contestazione delle risultanze documentali sopra evidenziate deve ammettere (pagg. 84 e segg. trascrizione dell'interrogatorio suddetto) "ho trovato una formula ambigua, l'ho detto che era ambigua questa formula".

L'imputato ha dunque innanzitutto reso al Giudice una deposizione falsa e reticente. Questa condotta è stata non solo contestata "in fatto" in occasione degli interrogatori, ma anche già sussunta sotto l'ipotesi di cui all'art. 372 c.p., anche se il "nomen juris" di tale reato non è espressamente menzionato in sede di comunicazione giudiziaria, in quanto nell'esordio dell'interrogatorio del 4 dicembre 1996 il G.I. chiarisce espressamente che oggetto di contestazione sono anche le dichiarazioni rese all'A.G., pur genericamente inquadrare come favoreggiamento.

Deve però precisarsi che la condotta consistente nell'avere falsamente dichiarato agli Ufficiali di polizia giudiziaria che il nastro non era estraibile dal computer appare essersi consumata sin dal luglio 1980. Indipendentemente, dunque, dalla sua qualificabilità come favoreggiamento o come induzione in errore dei pubblici ufficiali nella redazione del verbale di sequestro (476 e 479 c.p.) il reato è prescritto.

La parte della condotta dichiarativa consumata davanti al Giudice istruttore deve dunque essere sganciata dal riferimento all'art. 378 c.p. e deve venire, di conseguenza, interamente ricompresa nell'ipotesi di testimonianza falsa e reticente.

Anche queste ipotesi di reato, così come quella prevista dall'art. 351 c.p., sono ormai prescritte.

Non altrettanto deve dirsi per le imputazioni concernenti il delitto di falsa testimonianza, per le quali deve essere sollecitato il rinvio a giudizio.

INDIZIO DI REATO AI SENSI ARTT. 372 E 378 C.P. A CARICO DI ZECCHINI CESARE

Lo ZECCHINI Cesare, Sottufficiale dei CC in servizio presso il SIOS, appare coinvolto, sia pur marginalmente, nel processo sotto due aspetti.

Da un lato accompagnò il Colonnello ARGOLAS ed il Tenente Colonnello BOMPRESZI presso l'Aeroporto di Bocca di Falco per visionare dei reperti del DC9; d'altro lato da un'annotazione dell'agenda del TASCIO risulterebbe che un certo ZECCHINI avrebbe in qualche modo collaborato nelle pratiche autoptiche relative al pilota del MIG Libico (circostanza questa negata dallo Zecchini nella deposizione testimoniale dell'11 marzo 1991, nella quale tra l'altro, nel descrivere genericamente i reperti del DC9 non fa riferimenti a caschi di pilota). Da qui l'indizio di reato di favoreggiamento e falsa testimonianza.

Peraltro gli elementi acquisiti nel corso dell'Istruttoria formale si palesano troppo esigui per elevare un'imputazione a carico dello Zecchini: da un lato infatti, anche se può essere plausibile che effettivamente lo Zecchini abbia avuto un qualche ruolo nei vari passaggi dei reperti autoptici del pilota del MIG Libico, la circostanza in se non si palesa influente in ordine alla ricostruzione dell'evento in se stesso; d'altro lato, avuto riguardo al compito meramente ausiliario svolto dallo Zecchini nella missione a Bocca di Falco del 4 luglio 1980 (della quale i veri destinatari erano i due Tenenti Colonnelli) non è possibile individuare concreti elementi di concorso nella ipotizzata sottrazione o dispersione del casco di pilota USA che, comunque, come si è visto sopra a proposito della posizione del BOMPRESZI, non può ritenersi circostanza certamente provata o provabile.

~ Nei confronti dell'indagato ZECCHINI si chiede, pertanto di non doversi promuovere l'azione penale.

INDIZIO DI REATO AI SENSI ARTT. 372 E 378 C.P. A CARICO DI FERRACUTI SANDRO

Il FERRACUTI è stato indagato dei reati di falsa testimonianza e favoreggiamento personale con riferimento al ruolo svolto nella vicenda del MIG Libico quale Presidente della Commissione mista italo libica che, costituita pochi giorni dopo la scoperta del MIG sulla Sila concluse nei termini indicati nella relazione medesima (causa del sinistro ascrivibile a malore del pilota; rotta seguita dal pilota compatibile con quella indicata dalle Autorità Libiche).

Puntualizzato che in realtà per presunti fatti di falso ideologico e soppressione di documenti concernenti la sicurezza dello Stato attinenti la suindicata attività della Commissione il FERRACUTI è stato già indiziato in separato procedimento (n. 4320/ 96 R) avviato col nuovo rito, conclusosi con richiesta di archiviazione in data 22 dicembre 1997, ritiene il P.M. che per considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle già poste a base della suddetta richiesta di archiviazione debba essere sollecitata l'archiviazione anche per le ipotesi di reato ascritte al FERRACUTI nel presente processo.

In realtà anche se (per le considerazioni già ampiamente svolte supra - vedi vicenda MIG Libico -) molte delle conclusioni cui perviene la Commissione Italo Libica non sono da ritenere condivisibili, tuttavia è insuperabile il rilievo per cui i membri della Commissione, almeno da parte italiana, da un lato risultano aver espresso le loro valutazioni sulla base dei pochi elementi allora disponibili e d'altro lato non emerge che gli stessi (ivi compreso il FERRACUTI) abbiano partecipato a concreti atti d'indagine, neanche informale, prima che venisse costituita la Commissione e tantomeno che si siano occupati della vicenda del DC9, sì che le errate conclusioni della Commissione non si ritiene possano essere ascritte alla loro mala fede.

In particolare, per ciò che attiene proprio la posizione del FERRACUTI, il motivo di "sospetto" enucleabile dalla circostanza per cui egli, già in servizio allo S.M.A., era stato nominato Comandante della Base Gioia del Colle pochi giorni prima della scoperta del MIG Libico e proprio in tale qualità nominato Presidente della Commissione (sì che si poteva astrattamente adombrare che dopo la caduta del DC9 fosse stato inviato a Gioia del Colle per "parare" la vicenda del MIG Libico da connessioni con la caduta del DC9) è stato superato, con accertamento effettuato nel separato procedimento, dal rilievo per cui la destinazione del FERRACUTI a Gioia del Colle era stata decisa prima della caduta del DC9 (anche se l'Ufficiale vi prese materialmente servizio dopo il 27 giugno 1980).

Va' conseguentemente chiesto di non doversi promuovere l'azione penale nei confronti del FERRACUTI.

Capo AF): delitto p. e p. dall'art. 372 C.P. contestato a Inzolia Vincenzo

Nei confronti dell'ENZOLIA, all'epoca dei fatti Comandante della Compagnia dei CC di Crotone, l'imputazione è stata precisata in rubrica nei termini qui di seguito riportati (l'ENZOLIA è stato comunque ampiamente sentito sui fatti nell'interrogatorio del 13 luglio 1992):

AF) "Delitto p. e p. dall'art. 372 del C.P. perché deponendo quale teste dinanzi al G.I. di Roma il 2 ottobre 1991 falsamente affermava di non essersi mai interessato del disastro di USTICA negando in particolare di avere la sera del 27 giugno 1980 telefonato al Maresciallo MALFA dell'Aeroporto di Crotone affinché questi acquisisse notizie sulla caduta del DC9".

Palese, sulla base delle risultanze istruttorie, appare la non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dall'INZOLIA nella deposizione incriminata.

Va anzitutto evidenziato il dato costituito dal testo della telefonata delle ore 22.03 zulu del 27 giugno 1980 tra il Maresciallo MALFA dell'Aeroporto di Crotone e il Terzo ROC di Martinafranca del quale si trascrive qui di seguito il testo integrale:

MARTINAFRANCA - sì?

MALFA - sono il Maresciallo Malfa da Crotone.

MARTINAFRANCA - Maresciallo?

MALFA - Malfa da Crotone

MARTINAFRANCA - di che cosa? Dell'Aeronautica?

MALFA - sì

MARTINAFRANCA - mi dica

MALFA - dunque il...capitano dei Carabinieri del...di Crotone

MARTINAFRANCA - eh

MALFA - mi ha chiesto delle particolarità o delle informazioni di un incidente di un DC9.

MARTINAFRANCA - perché l'ha chieste?

MALFA - ma non lo so, io...

MARTINAFRANCA - e guardi purtroppo, siete interessati direttamente alle operazioni di ricerche?

MALFA - no, noi no

MARTINAFRANCA - ecco, guardi io purtroppo sono direttamente interessato

MALFA - ho capito

MARTINAFRANCA - quindi ho i minuti contati, se sono notizie importanti per la ricerca...me le dica, altrimenti non posso darle notizie

MALFA - va bene, siccome il Capitano dei Carabinieri... il Comandante dei Carabinieri di Crotone

MARTINAFRANCA - eh

MALFA - voleva sapere delle informazioni circa questo incidente

MARTINAFRANCA - guardi non le posso dire ancora niente di...di sicuro

MALFA - d'accordo

MARTINAFRANCA - la ringrazio

MALFA - ecco, bravo, grazie a voi altri, allora io posso dire che ancora non si sa niente

MARTINAFRANCA - esatto

MALFA - va bene, grazie

MARTINAFRANCA - grazie

MALFA - arriverla

Riscontro al contenuto della suindicata telefonata è poi costituito dalla deposizione resa al G.I. in data 5 agosto 1991 dal Maresciallo MALFA Sebastiano, il quale precisa che fu personalmente il Capitano INZOLIA a chiedergli notizie sul DC9, telefonandogli in Aeroporto e in un momento in cui nella Base di Crotone non si sapeva ancora della sua scomparsa. Egli telefonò quindi a Martinafranca per sapere notizie e riferì poi l'esito interlocutorio delle comunicazioni avute al Capitano INZOLIA.

Il Maresciallo MALFA ha sostanzialmente confermato il contenuto di siffatte affermazioni anche nelle successive e a tratti drammatiche deposizioni del 31 gennaio 1994, 1 febbraio 1994, 16 febbraio 1994, 14 aprile 1994 ed ancora nell'interrogatorio reso quale indagato il 17 giugno 1997.

L'INZOLIA, dal canto suo, anche nell'interrogatorio reso quale indagato ha continuato a negare di aver telefonato al MALFA, limitandosi a ipotizzare che una telefonata al MALFA possa essere stata fatta per "routine" dalla Sala Operativa della Compagnia visto che era successo il disastro; l'INZOLIA è peraltro smentito dal Colonnello LIVI, Comandante della Legione CC di Catanzaro, che nella deposizione al G.I. del 19 settembre 1991 afferma che la Legione non si occupò mai del disastro di USTICA.

Non appare contestabile pertanto la configurabilità del delitto di falsa testimonianza non solo sotto il profilo della oggettiva reticenza del teste ma anche sotto quello della rilevanza delle dichiarazioni non veritiere per l'indagine in corso, atteso che, come si è già osservato in precedenza, rivestiva estrema importanza per l'approfondimento dei collegamenti tra la vicenda del DC9 e quella del MIG Libico appurare perché mai l'INZOLIA si interessasse così vivamente alla caduta del DC9 (cui il territorio del crotonese non era comunque interessato non abitandovi parenti delle vittime) quando tra l'altro non si sapeva ancora bene che cosa fosse successo all'aereo; tanto più avuto riguardo al fatto obiettivo per cui l'INZOLIA pur non competente territorialmente, inviato dal Comandante della Legione tra i primi dei CC a Castelsilano si premurò addirittura di farsi precedere dal suo dipendente Maresciallo RAIMONDI e, una volta

esaurita la situazione emergenziale che aveva giustificato un suo intervento, continuò a svolgere una funzione di rilievo facendo da tramite, come emerge dalla già citata deposizione del Colonnello SIMINI del 5 novembre 1990, per un colloquio informale, sollecitato dal SIOS, tra il SIMINI medesimo ed il Perito ZURLO.

Va peraltro rilevato che, essendo il delitto di falsa testimonianza stato perpetrato prima della novella dell'8 giugno 1992 n. 306, per esso è oramai maturato il termine di prescrizione previsto dall'art. 157, 1° comma n. 4 C.P. essendo passati oltre cinque anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione medesima (interrogatorio 13 luglio 1992).

Conseguentemente va chiesto di non doversi procedere nei confronti di INZOLIA Vincenzo in ordine al delitto di cui al capo AF) per intervenuta prescrizione.

INDIZIO DI REATO AI SENSI ARTT. 372 E 378 C.P. A CARICO DI MALFA SEBASTIANO

Il MALFA, Maresciallo Comandante dell'aeroporto militare di Crotone ed intervenuto tra i primi in Castelsilano il 18 luglio 1980, è stato indagato di falsa testimonianza e favoreggiamento personale per taluni profili attinenti le sue dichiarazioni sulle telefonate del Capitano INZOLIA e il suo comportamento all'atto dell'intervento a Castelsilano.

Peraltro quanto al primo profilo si è già osservato in precedenza, esaminando la posizione dell'imputato INZOLIA, che il contenuto essenziale delle dichiarazioni del MALFA è sempre stato coerente e che non appaiono rilevanti talune attenuazioni che egli fa nell'ultima deposizione del 14 aprile 1994 su un presunto tentativo del teste QUARANTA di indurlo a recedere dalle affermazioni medesime; quanto poi al ruolo da lui avuto nell'vicenda del MIG Libico nulla di concreto è emerso che possa far ipotizzare una sua attività di favoreggiamento.

Va pertanto chiesto di non doversi promuovere l'azione penale nei suoi confronti.

INDIZI DI REATO AI SENSI ARTT. 372 E 378 C.P. A CARICO DI CARIATI NICOLA E RAIMONDI SALVATORE

Il CARIATI ed il RAIMONDI, all'epoca dei fatti sottufficiali dei Carabinieri presso la Compagnia CC di CROTONE ed intervenuti in Castelsilano, sia pur in

momento diversi dopo la segnalazione del rinvenimento del MIG Libico, sono stati indiziati di falsa testimonianza e favoreggiamento essenzialmente sotto il profilo dell'attività collaborativa da essi prestata nella vicenda al diretto superiore Capitano INZOLIA; peraltro nessun concreto elemento emerge dagli atti che possa suffragare la falsità delle loro dichiarazioni dinanzi al Magistrato né di un'attività di immutazione dei luoghi o di occultamento dei reperti, tanto più che (a differenza dell'INZOLIA) nulla emerge circa un loro pregresso interessamento sulla vicenda del DC9.

Va conseguentemente chiesto anche nei loro confronti di non doversi promuovere l'azione penale.

INDIZI DI REATO AI SENSI ARTT. 372 E 378 C.P. A CARICO DI LO GIACCO DOMENICO

Il Maresciallo LO GIACCO all'epoca dei fatti prestava servizio presso il Reparto Operativo del Gruppo CC di Catanzaro, ed intervenne in Castelsilano il giorno stesso del rinvenimento del MIG Libico, facendovi ritorno in occasione dell'autopsia della salma del pilota.

Il medesimo è stato indiziato dei reati di falsa testimonianza e favoreggiamento personale, ma al pari che per il LO GIACCO ed il RAIMONDI nulla di concreto è emerso in ordine a falsità di sue dichiarazioni e a alterazione o occultamento di reperti.

Va pertanto sollecitata anche per il LO GIACCO una declaratoria di non doversi promuovere l'azione penale.

INDIZI DI REATO AI SENSI ARTT. 372 E 378 C.P. A CARICO DI LIVI ANGIOLO

Il LIVI, all'epoca dei fatti Comandante della Legione CC di Catanzaro è stato indiziato di falsa testimonianza e favoreggiamento personale esclusivamente sulla base di perplessità derivanti dall'aver egli inviato il Capitano INZOLIA pur non competente territorialmente (la competenza territoriale spettava alla Compagnia CC di Cirò Marina) sul luogo del rinvenimento del MIG Libico.

Peraltro va rilevato che il LIVI nella deposizione del 19 settembre 1991, dopo un'iniziale negazione, ha ammesso che fu lui a disporre tale designazione,

affermando che comunque tale scelta era in se stessa corretta, in quanto il 18 luglio 1980 la Compagnia di Cirò Marina era retta interinalmente da un Maresciallo: data la rilevanza dell'evento, non si prospettava come abnorme la decisione di mandare sul posto l'Ufficiale Comandante la Compagnia più vicina.

In ogni caso difettano nei confronti del LIVI elementi che possano configurare, allo stato una strumentalizzazione da parte sua a fini destabilizzanti di una scelta tecnica in se stessa corretta.

Va conseguentemente chiesto nei suoi confronti di non doversi promuovere l'azione penale

INDIZI DI REATO AI SENSI ARTT. 372 E 378 C.P. A CARICO DI TRAMACERE LUIGI

Il TRAMACERE, all'epoca dei fatti Comandante del SIOS di Bari è stato indagato di favoreggiamento e falsa testimonianza avuto riguardo al contenuto non chiaro e confuso delle sue dichiarazioni rese al G.I. in date 21 dicembre 1990 e 22 giugno 1992 in ordine al ruolo da lui svolto nella vicenda del MIG Libico.

Indubbiamente non può contestarsi che il TRAMACERE, soprattutto nella prima deposizione, faccia notevole confusione in ordine ai suoi movimenti nei giorni 18 luglio 1980 e segg., nonché che egli sia stato smentito, in sede di confronto del 12 luglio 1996, dai suoi collaboratori Linguanti, De Gioiosa e De Palma con particolare riguardo al luogo da dove egli avvistò il MIG Libico ed ai contatti telefonici da lui avuti dalla sede di Bari con il Linguanti e il De Gioiosa da egli mandati in avanscoperta per restare a disposizione del Generale Tascio in Castelsilano; poco chiaro risulta altresì se il Tramacere sia stato effettivamente presente a Montescuro nei giorni immediatamente successivi la caduta del DC9 ed abbia colà ricevuto i suoi collaboratori.

Va peraltro dato atto da un lato che in sede di interrogatorio quale indiziato, il 10 giugno 1996 il Tramacere ha corretto talune sue affermazioni iniziali che si erano rilevate non veritiere, e d'altro lato che è risultato documentato che lo stesso per gravi motivi familiari intervenuti nel 1985 ha avuto problemi di memoria; in ogni caso i pur residui punti di contrasto e di incertezza nelle sue dichiarazioni non si palesano però pertinenti ad elementi essenziali per la ricostruzione della vicenda del MIG Libico avuto riguardo anche al rilievo che il Comando del SIOS di Bari risulta aver avuto una partecipazione marginale alla vicenda medesima gestita in

prima persona dal Comando del Secondo Reparto ed in particolare dal Generale TASCIO.

Va pertanto chiesto nei suoi confronti di non doversi promuovere l'azione penale

INDIZI DI REATO AI SENSI ARTT. 372 E 378 C.P. A CARICO DI SANTOLIVUDO CLAUDIO

Il SANTOLIVUDO, all'epoca dei fatti Tenente dei CC in servizio presso l'8° NUCLEO ELICOTTERI con sede a Vibo Valentia, è stato indiziato dei reati di falsa testimonianza e favoreggiamento personale con riguardo a presunte dichiarazioni reticenti rese all'A.G. il 12 novembre 1993 in ordine ai tempi e alle modalità del suo intervento per attività di recupero del MIG Libico sulla Sila nonché alla presunta "clandestinità" della predetta attività di recupero.

Al riguardo vanno qui riprese le considerazioni già in precedenza formulate in ordine al ruolo del SANTOLIVUDO in sede di esame generale della vicenda del MIG Libico.

Gli indizi a carico del SANTOLIVUDO sono infatti costituiti dalle dichiarazioni rese spontaneamente al G.I. dallo ZANCHETTA Francesco e dalla moglie ORSINI Alberta; dichiarazioni che, pur tenendo conto di talune attenuazioni effettuate dallo ZANCHETTA (ma non dalla moglie, sentita il 22 febbraio 1996) nella seconda deposizione, nel loro combinato disposto e correlate ad alcune significative ammissioni in punto di fatto del SANTOLIVUDO in sede di interrogatorio (ammissioni che tra l'altro hanno consentito di appurare che nella prima metà di luglio 1980 si colloca l'unica vacanza fatta assieme in Calabria dalla famiglia SANTOLIVUDO e dalla famiglia ZANCHETTA) sono chiaramente indicative di confidenza fatta dal SANTOLIVUDO medesimo (che raggiungeva la famiglia al mare la sera dopò il lavoro) circa il recupero o ritrovamento del MIG sulla Sila che viene ovviamente a collocarsi in data non posteriore al 15 luglio 1980 (è infatti documentalmente provato che il 16 luglio 1980, lo ZANCHETTA; pilota ALITALIA aveva ripreso il lavoro ed aveva volato).

Pertanto, se per avvalorare la credibilità delle dichiarazioni rese dai coniugi ZANCHETTA potrebbero tenersi presenti sia gli ottimi rapporti intercorrenti tra le famiglie, sia anche il fatto che la descrizione dell'intervento che sarebbe stato fatto dal SANTOLIVUDO sul MIG (imbracatura eccetera) fatta dagli ZANCHETTA appare sostanzialmente analoga a quella che il SANTOLIVUDO

fa sentito come teste il 12 novembre 1993, per contro non può non tenersi conto che lo stesso carattere confidenziale delle dichiarazioni rese dal SANTOLIVUDO unitamente alla valutazione del lungo tempo trascorso tra i fatti e le dichiarazioni dei coniugi ZANCHETTA (sentiti la prima volta nel 1996!) e al dato pacifico che la frequentazione tra le due famiglie proseguì ben dopo il 1980 inquadrano la vicenda entro margini di obiettiva incertezza non superabili che non consentono pertanto allo stato di esercitare l'azione penale nei confronti del SANTOLIVUDO.

Conseguentemente nei suoi confronti va chiesto di non doversi promuovere l'azione penale

INDIZI DI REATO AI SENSI ART. 368 C.P. A CARICO DI VANNO ALESSANDRO

Il Vanno Alessandro è stato indiziato del delitto di calunnia in danno del Generale Pugliese per avere con dichiarazioni rese al G.I. in date 4 aprile e 6 aprile 1992 il Pugliese medesimo della distruzione ed occultamento, perpetrati nei locali stessi del MINISTERO della DIFESA di alcuni nastri relativi alla vicenda di USTICA.

Le dichiarazioni del Vanno si palesano non veritiere avuto riguardo ai rilievi, già ampiamente evidenziati in precedenza secondo cui ben altre appaiono essere state le vie di dispersione di detto materiale probatorio; e, d'altra parte, sono ampiamente documentati in atti (con particolare riguardo alla documentazione prodotta dallo stesso Generale Pugliese nel corso delle sue deposizioni e dei suoi interrogatori) i motivi di contrasto personali tra il Vanno ed il Pugliese sfociati anche in comportamenti violenti anche del Vanno in danno della sua ex moglie che hanno dato luogo ad autonomi procedimenti giudiziari.

Va peraltro rilevato che il Vanno non è stato interrogato sui fatti né nei suoi confronti è stato emesso mandato di comparizione. Conseguentemente limitatamente alla sua posizione di indagato di calunnia in danno del Pugliese gli atti andranno rimessi al P.M. perché questi proceda nei suoi confronti col nuovo rito.

INDIZI DI REATO AI SENSI ARTT. 368 E 372 C.P. A CARICO DI SANTUCCI GIORGIO

Il Generale SANTUCCI Giorgio, all'epoca dei fatti Addetto Aeronautico per la Difesa presso l'Ambasciata Italiana a Washington è stato indiziato dei delitti di

calunnia in danno del defunto Generale RANA Saverio e di falsa testimonianza per aver dichiarato dinanzi alla Commissione Stragi, nella seduta del 20 luglio 1989 che lo stesso RANA, all'epoca responsabile del R.A.I., nell'estate del 1980 avrebbe portato con se a Washington un nastro attinente la vicenda di USTICA per mostrarlo alla FEDERAL AVIATION AGENCY, che non vi avrebbe però visto assolutamente nulla, con ciò accusando il RANA medesimo di fatti astrattamente qualificabili quale abuso in atti d'ufficio, non avendo il RANA alcun titolo per compiere un'operazione del genere anche ipotizzando che non di nastri originali si trattasse ma soltanto di una delle copie effettuate nell'immediatezza dei fatti.

Indubbiamente notevoli sono gli elementi di perplessità emergenti dalle dichiarazioni del SANTUCCI, smentite nettamente dagli stretti parenti del Generale (già defunto al momento delle dichiarazioni rese dal SANTUCCI) e non riscontrate nella documentazione ufficiale del R.A.I..

Ulteriori elementi di perplessità emergono inoltre dal particolare contesto in cui maturano le dichiarazioni del SANTUCCI che, in realtà, riprendono il contenuto di una dichiarazione da lui spontaneamente resa alla Commissione PISANO, su un argomento che travalicava i confini del mandato conferito alla Commissione stessa dal Ministro ZANONE, ma che era in qualche modo coerente al clima di "reazione" alle conclusioni della Perizia BLASI in cui la Commissione PISANO operò; non va dimenticato, a riguardo, che la perizia BLASI aveva individuato in un Missile la causa della caduta del DC9 e che secondo le dichiarazioni del Ministro FORMICA il Generale RANA gli avrebbe confidato subito dopo il tragico evento che la causa dell'abbattimento del DC9 era appunto un Missile.

In realtà, come già osservato in precedenza nel corso della presente esposizione con particolare riguardo alle prime attività svolte dalla Commissione LUZZATTI, emerge chiaramente dagli atti che il RAI aveva già appreso dai primi di luglio del 1980 tramite contatti con la Commissione LUZZATTI medesima, delle ipotesi che si formulavano sulla base dell'interpretazione dei dati Radar di Ciampino; particolarmente significativo, a riguardo, l'appunto rinvenuto agli atti della Commissione LUZZATTI, manoscritto, del 3 luglio 1980 ore 13.17 già citato e riportato per esteso in altre parti della requisitoria dal cui testo emerge in particolare la frase:

"telefonato a Ing. FIORINI/RAI - comunicati risultati RADAR:"

Non si comprende pertanto quale bisogno avesse il Generale RANA di portare dei nastri negli USA avendo già appreso da un contatto con esperti americani, avvenuto tramite la Commissione LUZZATTI, elementi significativi in ordine alla vicenda.

Va tuttavia rilevato che la condotta ascrivibile al SANTUCCI più che come calunnia (atteso che l'accento logico dei rilievi che il SANTUCCI muove al RANA poggia più su rilievi di correttezza professionale che sull'attribuzione di specifici fatti di reato, sì che apparirebbe comunque arduo configurare a carico del SANTUCCI medesimo il dolo proprio del delitto ex art. 368 C.P.) appare qualificabile, alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate, come falsa testimonianza perpetrata dinanzi la Commissione Stragi.

Detto reato, peraltro, in quanto commesso nel luglio 1989, rientra nel regime sanzionatorio dell'art. 372 C.P. anteriore alla novella dell'8 giugno 1992 n.306, e, conseguentemente è prescritto.

Va pertanto chiesto di non doversi promuovere l'azione penale nei confronti del SANTUCCI Giorgio.

IV. 3.

LE IMPUTAZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ DI SOGGETTI APPARTENENTI A ORGANISMI INFORMATIVI.

IV. 3. 1. L'"attivismo" della 1ª Divisione del SISMI a fine luglio 1980

Gli archivi del Servizio di informazioni militare presentano un desolante quadro di inattività sui fatti di Ustica.

Dagli atti dei Centri CS e delle Divisioni competenti emerge poco più di una rassegna stampa, benché sin dai primissimi giorni successivi al disastro fossero state avanzate le più disparate ipotesi (anche a prescindere dai fatti reali che la Commissione LUZZATTI e l'ITAV avevano subito accertato), alcune delle quali

di sicuro interesse per un Organismo di controspionaggio e di ricerca delle informazioni.

Eppure, il quadro di inattività risultante dalle carte è in parte modificato da quanto si è accertato circa almeno due episodi, che solo in parte sono documentati attraverso atti conservati negli archivi.

Si tratta di un diretto intervento di un funzionario della 3^a Sezione della 1^a Divisione - cui segue un "progetto" comune con il SIOS/A - e un improvviso attivismo a partire dal 29 luglio 1980, che sembra originato da un possibile collegamento tra il disastro di Ustica e il rinvenimento del MIG libico in Castelsilano.

Il relazione a questi due episodi alcuni funzionari e impiegati del Servizio di Informazioni per la Sicurezza militare sono indiziati del delitto di testimonianza falsa e reticente.

Si tratta di NOTARNICOLA, MASCI, CURCI, MARAGLINO, LOMBARDO e ALLORO.

Pasquale NOTARNICOLA era all'epoca il Direttore della 1^a Divisione del SISMI, competente per il controspionaggio e dalla quale dipendevano i Centri CS periferici, ivi compreso il Raggruppamento Centri CS di Roma.

Egli dovrebbe rispondere di testimonianza falsa e reticente per avere dichiarato:

- di non ricordare di aver trattato dei tracciati del MIG libico, nello stesso contesto di fine luglio nel quale si erano acquisiti quelli del DC9
- di non essere a conoscenza che un ufficiale della sua Divisione si era recato sul luogo di caduta del MIG 23 (deposizione 3 gennaio 1991)
- di non aver avuto rapporti diretti con il Generale TASCIO circa la caduta del MIG 23 (deposizione del 10 maggio 1995)

Bartolomeo LOMBARDO era Direttore della 3^a Sezione della 1^a Divisione e contemporaneamente anche Vice Direttore della Divisione

Si è ritenuto che egli non abbia riferito (deposizioni del 25 e 26 marzo e 5 ottobre 1993) quanto effettivamente conosceva circa:

- Gli accertamenti condotti da MASCI sulla caduta del MIG libico, in particolare affermando di non averne mai parlato con il predetto e di essersi limitato a

tramitare il documento riepilogativo del 28 agosto 1980 al Direttore del Servizio, redatto dal MASCI.

- Le modalità di redazione delle dichiarazioni del 1989 di MARAGLINO e CURCI, della esclusione di ANTONICELLI dal novero di coloro che dovevano redigerle e il suo trasferimento ad altro CENTRO nel 1985, le discussioni interne circa il disconoscimento della firma di NOTARNICOLA sul documento datato 29 luglio 1980.

Umberto ALLORO, Funzionario della 3^a Sezione, con funzioni di Vice Direttore.

In un contesto di grave reticenza, anche su circostanze minori, si è ritenuto che le sue dichiarazioni (15 ottobre 1993) dovessero essere valutate quali mendaci nelle parti in cui:

- negava di essersi mai occupato delle vicende della caduta del DC9 e del MIG libico
- affermava di non sapere cosa, per quale ragione e da chi fosse stato richiesto al 3° ROC dalla 1^a Divisione il 29 luglio 1980
- di avere effettivamente compilato l'appunto del 29 luglio 1980, ma sotto dettatura
- di esser stato inviato a portare un plico al Generale TASCIO, ma di ignorarne il contenuto

Claudio MASCI, funzionario della 1^a Divisione, addetto alla 3^a Sezione.

~ Si procede nei suoi confronti in quanto asseriva (23 marzo e 15 luglio 1993):

- Che l'incarico di recarsi sul luogo di caduta del MIG libico gli era stato dato telefonicamente dai colleghi della Divisione, dopo il 18 luglio
- Che fu incaricato di occuparsi della vicenda del DC9 a causa di un articolo apparso sul Messaggero il 29 luglio, nel quale si ipotizzava una collisione con altro velivolo e che non vi erano particolari motivi d'urgenza nella richiesta, diversi dalla pubblicazione dell'articolo predetto
- Di non essere a conoscenza dell'origine delle notizie riportate nell'appunto redatto a lui stesso in evasione dell'incarico di cui s'è detto
- Di non sapere chi avesse compiuto le verifiche di cui egli stesso scrive nell'appunto (e delle quali non v'è traccia documentale)

- Di non sapere chi, per quale ragione e con quali contenuti avesse fatto la richiesta verbale di acquisizione di materiale documentale presso il, 3° ROC, tramite il Centro CS di Bari, utilizzato anche per la redazione dell'appunto
- Che la nota del 30 luglio recava un errore nell'oggetto, giacché accompagnava dati del MIG 23 e non del DC9

Salvatore CURCI, Vice Capo Centro CS di Bari, che sostituiva il superiore Matteo ANTONICELLI, in congedo, è ritenuto inattendibile quando afferma:

- Che la richiesta di acquisizione dati presso il 3° ROC riguardava solo il DC9 e non anche il MIG 23
- Di non ricordare chi avesse fatto la richiesta telefonica di detta acquisizione, ma che essa poteva esser venuta da NOTARNICOLA e ANGELI

L'ipotesi di reato si fonda sulle diverse versioni che i testimoni resero circa l'attività del Servizio nei giorni immediatamente successivi al disastro e sul loro contrasto con i documenti acquisiti.

Cosimo MARAGLINO, sottufficiale del Centro CS di Bari, distaccato presso il sottonucleo di Taranto.

E' ritenuto reticente in quanto afferma:

- che anche la seconda volta che si recò a Martina Franca richiese documentazione relativa al DC9 e non al MIG 23

Il dato di partenza dell'intera vicenda è costituito dalla presenza di Claudio MASCI sul luogo del rinvenimento del MIG 23.

Ciò risulta con certezza da un appunto "per il Sig. Direttore del Servizio", datato 28 luglio 1980 con oggetto "Incidente aereo presso Castelsilano (CZ)" e predisposto dallo stesso MASCI, che riferisce le valutazioni dell'Ufficiale circa i fatti appresi nel sopralluogo. In particolare, si pone qui in rilievo - perché sarà correlabile con un'annotazione rinvenuta in uno scritto sequestrato al Generale TASCIO - che secondo l'appunto uno dei due testimoni riferiva di aver avvistato la stessa mattina, verso le ore 10,30 - 11,00, in località La Castella in prossimità di Capo Rizzuto, un velivolo che viaggiava a bassa quota e a bassa velocità; l'aereo proveniva dal mare e si dirigeva verso l'interno senza mostrare difficoltà.

MASCI escludeva che l'aereo fosse in volo di spionaggio e ipotizzava, tra l'altro, che il pilota potesse esser appartenente al gruppo reclutato dalla società ALI quali istruttori di volo per la Libia.

Va tenuto presente che il documento datato 28 luglio 1980 potrebbe in realtà esser stato predisposto nei giorni precedenti e recare la data in cui fu inviato al Direttore del Servizio, dopo esser stato controllato (e corretto, cfr. MASCI e ALLORO) dal Direttore della Divisione. Si tratterebbe comunque di pochi giorni.

Già in sé, l'intervento di MASCI appare anomalo, avendo la sua Sezione (3^a) compiti non operativi, tanto che ALLORO - in dichiarazioni rese però in un contesto di generale reticenza, di cui si dirà appresso - gli avrebbe detto: "Ma chi te lo fa fare?"³³⁰.

MASCI sostiene che non si trattò di un vero e proprio incarico formale. Egli si trovava in vacanza a Cirò Marina ed aveva ricevuto una telefonata dalla sua Divisione, con la quale lo si pregava di recarsi in loco per cercare di avere notizie circa il fatto, che appariva d'interesse per il Servizio.

MASCI, quindi, ci si sarebbe recato approfittando di un "passaggio" dei Carabinieri di quella città e al ritorno avrebbe stilato la relazione di cui s'è detto.

La vicenda, così come riferita da MASCI, non trova però riscontro negli accertamenti che sono stati effettuati.

Innanzitutto non è ben chiaro chi e quando avrebbe dato al MASCI l'incarico che si è detto.

MASCI afferma di aver ricevuto una telefonata che gli dava questa disposizione, sia pure in termini di richiesta di disponibilità e non di vero e proprio ordine, da parte di un collega della Divisione, in quel momento in servizio a Roma. Ricorda in un successivo esame che tale telefonata potrebbe essergli stata fatta da DI FEO, con il quale ricorda di avere anche parlato.

Questi però affermava che era stato il MASCI a chiamarlo dalla Calabria, dove si trovava in vacanza, mentre egli era di turno festivo.

DI FEO dichiarava che la telefonata doveva certamente risultare dal Registro delle novità.

³³⁰ Cfr. confronto ALLORO/MASCI in data 12 dicembre 1996.

In effetti, DI FEO era in servizio di turno proprio - e solo - il 19 luglio (l'altro giorno di turno in luglio è il 6); tuttavia nel Registro delle novità, nelle quali le telefonate avrebbero dovuto esser annotate, il 19 luglio non v'è alcuna annotazione della conversazione.

In realtà, attraverso indagini volte ad accertare se - oltre a coloro i cui nomi erano stati fatti dai testimoni - vi fossero anche altri funzionari in servizio nella stessa Sezione, si giungeva a individuare Alessandro CONFORTI.

Il nome di questo ufficiale non era mai stato fatto dal MASCI³³¹ e dagli altri ufficiali e la ragione di questo silenzio deve esser trovata nel fatto che in realtà CONFORTI dà una versione del tutto diversa da quella del MASCI.

Innanzitutto afferma che la telefonata fu fatta dal MASCI e da lui ricevuta e non viceversa e che il MASCI voleva mettersi in contatto con il suo superiore, Bartolomeo LOMBARDO, Direttore della 3^a Sezione e Vice Direttore della 1^a Divisione, per riferirgli della caduta di un aereo militare:

"[Ricevetti una telefonata] da parte del MASCI, dicendomi che aveva incontrato il Comandante della Stazione di Cirò Marina, dove lui stava in villeggiatura, che gli comunicava che stava andando a vedere perché era probabilmente caduto un aereo e se voleva andare anche lui".

MASCI, alla contestazione dell'inconciliabilità delle due versioni, sostiene che la telefonata di cui parla CONFORTI è in realtà successiva a quella di conferimento dell'incarico: egli dunque chiamava per riferire, dopo esser stato sul posto. Precisava che egli era stato avvisato dell'incarico informale il giorno dopo il rinvenimento dell'aereo e che quindi la telefonata con il CONFORTI era avvenuta una o due giorni dopo. Invece l'incarico gli era stato dato da un altro collega, DI FEO, come s'è detto.

Ma ciò che rende definitivamente non riscontrata la versione di MASCI è che CONFORTI fu in congedo per cure termali dal 15 alla fine di luglio.

³³¹ Si osservi che MASCI era pienamente consapevole del ruolo di CONFORTI, giacché risulta che nel 1994, dopo esser stato convocato per rendere deposizione, aveva telefonato a CONFORTI rammentandogli la telefonata che, a suo dire, questi gli aveva fatto. CONFORTI aveva replicato che la ricordava bene, ma che era stato MASCI a chiamare e non viceversa. MASCI, a dire di CONFORTI, era rimasto turbato da questa sua reazione. Cfr. dichiarazioni CONFORTI del 21 ottobre 1996 e confronto CONFORTI/MASCI del 12 dicembre 1996. Il nome di CONFORTI, peraltro, non era stato fatto da nessuno degli altri funzionari della Divisione.

L'alternativa è costituita dall'ipotizzare che la telefonata con CONFORTI, che questi ricorda con precisione, dovette esser avvenuta prima del 15 luglio.

La questione è resa ancor più complessa dal fatto che MASCI è l'estensore del documento della 1^a Divisione del SISMI in data 31 luglio 1981 con 'oggetto "Incidenze negative sulla sicurezza militare", nel quale la caduta del MIG libico è indicata come avvenuta il 14 luglio e non il 18 luglio 1980³³².

MASCI ha sostenuto trattarsi di un errore di dattilografia. Il Direttore della 3^a Sezione dell'epoca, Felice GENOVESE, ha invece asserito che MASCI gli confermò "dalla verifica degli atti stessi che l'aereo era caduto il 14 luglio 1980"³³³.

Anche la storia di questo appunto non è lineare.

MASCI afferma infatti che, in assenza del titolare dell'ufficio, l'incarico di redigere l'appunto gli fu conferito dal suo Vice, ALLORO.

Questi, invece, nega radicalmente la circostanza, ma in un quadro di generale reticenza³³⁴.

³³² Reca la sua sigla, presumibilmente per presa visione, anche un'altra nota, datata 6 aprile 1981, allegata al foglio in data 6 giugno 1981 della 2^a Sezione, inviato alla 3^a, e nel quale la caduta del MIG viene posta nel giugno e non nel luglio del 1980. La relazione del Centro di Verona, su cui si basa tale appunto, relativa a una fonte che colloca la caduta del DC9 al giugno 1980 è stata distrutta, senza che venisse redatto il verbale di distruzione.

³³³ Deposizione al Giudice istruttore dell'11 ottobre 1996.

³³⁴ Dichiarazioni, per estratto, di ALLORO Umberto del 15/07/93:

"A.D.R. Sono stato il compilatore di codesto appunto. Devo però precisare che esso è stato da me redatto sotto dettatura dell'allora Direttore della Divisione, Colonnello NOTARNICOLA. Posso dire questo perché se fossi stato io l'originatore del documento, io avrei apposto una sigla a matita accanto alla sigla a macchina dattilografica.

A.D.R. Il Col. NOTARNICOLA mi chiamò come Direttore interinale della Sezione in quanto Ufficiale più anziano e mi dettò integralmente l'appunto. Io semplicemente passai il mio scritto a mani al dattilografo, il quale ritenendo che fosse stato redatto da me, vi appose la mia sigla.

A.D.R. Non ricordo se il Colonnello dettasse a braccio o se avesse degli scritti sotto gli occhi. Ricordo che era seduto alla scrivania ed io sedevo di fronte a lui.

A.D.R. Non ricordo se gli allegati furono raccolti da me.

A.D.R. L'attività informativa non fu assolutamente svolta da me.

ADR. All'epoca non lessi nemmeno gli allegati, almeno non ricordo.

ADR. La confezione del documento fu compiuta dagli scrivani.

ADR. Una volta compilato il documento con gli allegati passa generalmente per il compilatore. In quella occasione io però non ero presente, giacché ero stato inviato dal Col. NOTARNICOLA presso il Generale TASCIO al SIOS Aeronautica, a ritirare un plico o forse a consegnare un plico. Non ho mai conosciuto il contenuto di questo plico, giacché si trattava di busta chiusa. Ricordo

modalità anomale: il documento è censurato e consegnato da un alto funzionario direttamente al Capo del 2° Reparto. Si osserva come sia davvero implausibile che ALLORO non conoscesse il contenuto del plico, visto che non solo aveva contribuito a redigere il documento, ma che solo la sua conoscenza diretta della questione giustificava che un Direttore di Sezione si recasse a consegnare una busta³³⁶.

D'altronde, egli si era occupato della vicenda del MIG libico sin dall'inizio, come risulta dalle dichiarazioni di MASCI, che da ALLORO ebbe disposizione e al quale riferì mano mano ogni cosa. L'annotazione di pugno di ALLORO, sul documento del 29 luglio "Cap. MASCI sa tutto 29/7" ne è conferma. Le

³³⁶ Interrogatorio di ALLORO Umberto del 11/10/96:

"Ricordo che un giorno del luglio 1980 l'allora Col. NOTARNICOLA, mi ha incaricato di recarmi dal Gen. TASCIO, presso la sede del SIOS nelle vicinanze del Palazzo Aeronautica per prendere una lettera che dovevo consegnare al detto Colonnello.

A.D.R.: Non ricordo di aver firmato nessuna ricevuta di consegna di quanto prelevato. La lettera era diretta o al Col. NOTARNICOLA o al Capo della 1^a Divisione. Nulla mi fu detto sul contenuto della lettera.

A.D.R.: Questa mia "missione" è avvenuta nel periodo in cui c'era un certo interessamento sulla vicenda di Ustica.

A.D.R.: Non so spiegare perché il Col. NOTARNICOLA incaricò me per il ritiro o la consegna del plico; sono sicuro di aver ritirato qualcosa, non ricordo invece di aver consegnato alcun plico. Se NOTARNICOLA ha inviato me Ufficiale Superiore presso il Capo Reparto del SIOS, doveva sicuramente essere una questione riservata e probabilmente rivestiva una certa urgenza, dico questo secondo mie supposizioni.

A questo punto il G.I. esibisce il documento acquisito in fotocopia presso il SIOS/A con oggetto "incidente aereo presso Castelsilano (CZ)", recante annotazione manoscritta in originale "da Ten.Col. ALLORO 1^a Divisione (consegnata in data 29/7/80)", del quale si allega copia al presente verbale.

A.D.R.: Avendo preso visione di questo documento e dell'annotazione in esso riportata, non posso né confermare né escludere che sia il documento che io portai perché effettivamente non lo ricordo né tantomeno ricordo di averlo consegnato.

A.D.R.: Non mi sono mai occupato della vicenda della caduta del MIG libico durante il mio servizio alla 3^a Sezione.

A.D.R.: Sicuramente mi è capitato di vedere l'appunto mostratomi in anni successivi, escludo di averlo visto nel luglio dell'80.

A.D.R.: Sicuramente sono andato altre volte al SIOS, ma dal Gen. TASCIO mi sono recato solamente in quella occasione. Ribadisco, che ricordo che in quella occasione prelevai un plico per il Direttore della Divisione, tuttavia se consegnai una lettera - così come si rileva dall'annotazione del documento mostratomi - non ne conoscevo il contenuto in quanto probabilmente la recapitai in busta sigillata.

A rilettura del verbale voglio precisare che vi è stato un periodo in cui il Gen. LOMBARDO ha fruito di vacanze e che io interinalmente in sua sostituzione abbia mandato in salita qualche appunto stilato da altri, senza che mi fossi occupato della questione del MIG".

dichiarazioni di MASCI, peraltro, sono coincidenti anche con quelle di LOMBARDO³³⁷.

Infine, riscontro indiretto di un'attività diversa da quella di fattorino, da parte del Vice Direttore della 3^a Sezione, risulta dal registro Movimento autoveicoli, nel quale è annotata l'uscita di ALLORO alle 10.35 del 29 luglio e il suo rientro alle ore 14.40.

D'altra parte, già il giorno precedente vi era stato un contatto diretto tra TASCIO e la 1^a Divisione del SISMI.

Su di un brogliaccio relativo al 1980, sequestrato al Capo del 2° Reparto SIOS, infatti, vi è la seguente annotazione:

"Notarnicola 28 11,00

Un suo Ufficile qui sparsa la voce ad alti livelli DC9 Ponza, tracce registrate un ufficiale si è mosso subito e testimonia 10,30 - 11,00 il velivolo volava sulla spiaggia la posizione era tale da dover manovrare"

Si ritornerà tra breve sul significato dell'annotazione. Per il momento basti rilevare che questo contatto precede quello del giorno successivo e gli è direttamente funzionale.

Sia NOTARNICOLA che TASCIO hanno inizialmente negato che un tale contatto vi fosse stato. Solo TASCIO, a contestazione dell'annotazione, ha dovuto ammetterlo, ma esclusivamente sotto forma di interpretazione del suo scritto: a proposito della visita dell'Ufficiale ha infatti dichiarato "certamente se l'ho scritta c'è stata"³³⁸.

D'altra parte, a questo episodio dovrebbe ricondursi il ricordo che ha NOTARNICOLA circa i chiarimenti che chiese per telefono ad un ufficiale suo dipendente, che si trovava nella sede del SIOS e che gli aveva riferito che a parere di tale Organismo dai tracciati non si rilevava nulla di utile; circa eventuali riferimenti ricavabili dalle conversazioni radio e la burocratica risposta: i radar registrano segnali ottici e non acustici. L'ufficiale di cui parla NOTARNICOLA dovrebbe esser colui che si era recato da TASCIO immediatamente prima che pervenissero le note del Centro di Bari, come risulta dal contesto in cui si sarebbe svolta la conversazione predetta³³⁹.

³³⁷ Deposizione del 26 marzo 1993.

³³⁸ Interrogatorio del 18 marzo 1997.

³³⁹ Deposizione del 24 marzo 1993.

Va poi rilevato che in un appunto relativo all'autopsia del pilota del MIG libico, sequestrato presso la Stato Maggiore del SISMI in originale, risulta un'annotazione manoscritta dal Col. D'ELISEO del seguente tenore: *"Si per SIOS/A per progetto NOTARNICOLA - TASCIO (ore 19,00 del 23 luglio 1980)"*

Questa manoscrittura non compariva nelle copie dell'appunto in precedenza inviate dal SISMI all'Autorità Giudiziaria, giacché le fotocopie erano state realizzate occultando il riferimento al "progetto" NOTARNICOLA - TASCIO.

D'ELISEO ha riconosciuto la sua grafia ma non ricorda a che cosa l'annotazione si riferisca. Lo stesso dicasi per NOTARNICOLA e TASCIO.

Quale sia il "progetto" del 23 luglio, relativo al MIG libico, rimane dunque un mistero.

Va però sottolineato che nell'agenda di Giuseppe SANTOVITO, Direttore del SISMI, alla data proprio del 23 luglio 1980, vi è un'annotazione inequivoca:

*"Ustica: qualche dubbio: Ministro Trasporti
Sentire i Servizi"*

A matita, subito a lato: *"Notarnicola"*.

Questa circostanza costituisce un elemento di grande rilievo sotto più profili.

Innanzitutto, essa costituisce riscontro del ruolo di NOTARNICOLA nella vicenda e fornisce una spiegazione dell'origine del "progetto", anche se non ancora del suo contenuto.

Ma soprattutto, per la coincidenza temporale e soggettiva, indica l'esistenza di una precisa indicazione di rapporto tra la distruzione del DC9 e il rinvenimento del MIG libico, alla fine di luglio 1980.

In secondo luogo, il riferimento a Formica (Ministro Trasporti) esplicita l'ipotesi del missile, che al Ministro era stata sottoposta dal Generale RANA e che trovava fondamento nella ricostruzione dello scenario radar, operato sia dall'Aeronautica sin dal 27/28 giugno, sia da tutti gli esperti che se ne erano occupati.

Si noti che le informazioni che FORMICA utilizza per indirizzare SANTOVITO non gli sono state fornite da chi ne aveva la disponibilità e cioè dallo Stato

Maggiore dell'Aeronautica, così come esse non furono fornite né al Presidente del Consiglio, né al Ministro della Difesa.

Il Ministro dei Trasporti ne prende cognizione solo per l'attivarsi del Presidente del Registro Aeronautico, che le riferisce necessariamente nella maniera informale che si è vista e che sarà poi accusato dal Generale SANTUCCI di avere portato abusivamente negli Stati Uniti i nastri delle registrazioni di Ciampino.

Non è stato possibile, nonostante il notevole sforzo investigativo, che ha portato anche al sequestro dei registri di entrata e uscita dei diversi Uffici, identificare l'ufficiale che si recò presso il SIOS Aeronautica il 28 luglio. E' possibile che questi debba essere identificato per CORNACCHIA perché è l'unico che esce ed entra dal suo ufficio in orari compatibili (anche se per MASCI è annotata il solo orario di uscita, nel pomeriggio) e perché vi è un riferimento di ALLORO in questo senso.

Questi però nega, dicendo anche di non aver mai conosciuto TASCIO³⁴⁰.

TASCIO ha interpretato la sua annotazione come riferentesi a un contatto, forse telefonico, con NOTARNICOLA, cui ha fatto seguito la visita di un ufficiale suo dipendente; per "alti livelli" si intende "livello Ministro".

Ciò che resta del tutto non chiarito è il riferimento congiunto a "DC9 Ponza, tracce registrate" e all'intervento di MASCI in Calabria (non altrimenti potendosi intendere il riferimento all'ufficiale mossosi subito e che riferisce delle testimonianze, di cui s'è detto).

- In effetti, come si è visto nella parte a ciò dedicata di queste requisitorie, l'individuazione di tracce su Ponza correlabili con la perdita del DC9 è uno dei punti centrali dell'indagine sui dati radaristici e sulle possibili cause della perdita del DC9. Essa riporta sia alla soppressione del DA1 di Licola (e dei documenti a esso correlati) che alle telefonate circa la presenza di tracce militari "viste" dalla Difesa, che - per altro verso - all'interpretazione dei famosi *plots* anomali.

Va osservato incidentalmente che un qualche seguito di questa situazione può individuarsi più di un anno dopo.

L'appunto per il Direttore di Divisione senza data, ma redatto con ogni probabilità il 5 ottobre 1981 indica espressamente che "in atti risultano tracce di plottaggi di aerei "sconosciuti" rilevati nello spazio aereo nazionale in occasione

³⁴⁰ Deposizione del 24 settembre 1997.

dell'incidente DC9 ITAVIA su USTICA (si chiarisce che le tracce rilevate non avevano nulla da vedere con l'incidente)".

L'appunto fu redatto dal Col. GENOVESE con la collaborazione di MASCI, il quale aveva attinto le notizie sia dagli atti dell'ufficio che dai rapporti con il SIOS/A cui era abilitato. In particolare, GENOVESE ricorda di avere visto dei fogli di carta millimetrata, mostratigli da MASCI e che erano stati forniti dal SIOS, sui quali erano tracciate delle linee multicolori:

"Dai tracciati radar che mi furono mostrati dal MASCI e dagli altri ufficiali della Sezione ricordo che si rilevavano le tracce di più aerei di cui non si conosceva la provenienza ed il commento degli ufficiali fu che il SIOS che aveva quei tracciati a suo tempo non ci aveva comunicato la presenza di questi aerei "sconosciuti". Preciso che i tracciati di cui parlo si riferivano al giorno in cui cadde il DC9 dell'ITAVIA. Di ciò sono sicuro"³⁴¹.

Questi tracciati non possono essere quelli, errati, che MASCI portò con sé al SISMI, dopo un incontro con il SIOS Aeronautica nei primi giorni dell'agosto 1980. In tale occasione, infatti, il personale del SIOS disegnò effettivamente sulla cartina delle tracce errate, giacché riferentesi ad orari diversi. Questo errore fu riprodotto nell'appunto del 6 agosto 1980. Tale equivoco infatti fu scoperto dallo stesso MASCI quando, dovendo redigere l'appunto successivo (del 28 agosto 1980) confronta quel dato con i tracciati trasmessi ufficialmente dall'Aeronautica.

Nemmeno può accettarsi l'ipotesi formulata da MASCI³⁴², che certamente collaborò alla redazione dell'appunto, secondo il quale le tracce sconosciute sarebbero in realtà da riferirsi all'episodio del 18 luglio: è infatti assai chiaro il riferimento nel testo alla caduta del DC9.

Anche da questa vicenda successiva appare che in quella attività, in buona parte informale e consistente in rapporti diretti tra SISMI e SIOS, furono individuate tracce sconosciute nei pressi del DC9 e si valutò una possibile interferenza con il rinvenimento del MIG 23.

Il 28 luglio 1980, dunque, TASCIO annota, sulla base delle informazioni riferitegli dal SISMI, che a livello ministeriale si discuteva della possibile correlazione tra la caduta del MIG 23 e le tracce "viste" intorno al DC9.

³⁴¹ Deposizione 11 ottobre 1996.

³⁴² Interrogatorio 11 ottobre 1996.

Questo allarme è anche ciò che determina l'attivismo del SISMI negli stessi giorni.

Il 29 luglio infatti giunge al Centro CS di Bari del SISMI una richiesta telefonica della 1^a Divisione, il cui tenore non è dunque ricostruibile con certezza, ma alla quale il Centro risponde subito con due note, entrambe intestate "Incidente DC9 - ITAVIA".

CURCI e MARAGLINO sostengono inizialmente che la richiesta concerneva esclusivamente i dati dei radar relativi al DC9 ITAVIA e che la seconda missione di MARAGLINO fu determinata dalla necessità di ottenere una trascrizione "in chiaro" dei dati alfanumerici.

Una prima versione dei fatti è quella riferita nelle relazioni che - a richiesta della Direzione della 1^a Divisione, CURCI e MARAGLINO avevano redatto nel 1989, dopo l'audizione di TASCIO di cui s'è detto. Questa versione è sostanzialmente confermata nelle prime dichiarazioni, ma verrà poi modificata (sul punto, si dirà appresso).

In realtà, con la prima nota del 29 luglio si trasmettono le copie delle registrazioni dei tracciati radar delle Stazioni di Marsala e Licola sotto forma alfanumerica e copia della carta concernente i ritrovamenti dei relitti del DC9.

Con la seconda, datata 30 luglio, si trasmetteva copia dei tracciati radar del 18 luglio 1980 relativi al MIG 23 e solo l'annotazione relativa alla richiesta da parte della Guardia di Finanza dei dati del DC9 il 29 luglio.

Infatti, con una relazione di servizio senza data MARAGLINO, nel consegnare ai suoi superiori il materiale raccolto presso il 3° ROC, specificava che la stessa documentazione era stata acquisita dalla Guardia di Finanza:

"Risulta che nel tardo pomeriggio del 29 luglio 1980 il 3° ROC ha fornito, a seguito di esplicita richiesta verbale, a sottufficiale della Guardia di Finanza di Martinafranca copia della nota carta concernente i ritrovamenti dei relitti in connessione con l'incidente occorso al DC9 ITAVIA il 27 giugno 1980. Si ignora a quale titolo la richiesta sia stata avanzata".

Non è stato possibile, nonostante lo sforzo investigativo, accertare chi e per quale ragione abbia richiesto i dati radaristici quello stesso giorno.

Sta di fatto che con la nota del 30 luglio non si trasmette nessun nuovo dato relativo alla perdita del DC9 e, in particolare, la traduzione in maniera leggibile dei dati alfanumerici, ma esclusivamente i dati - anche questi in forma alfanumerica - del MIG libico. Con il che deve escludersi definitivamente che sia vero che la seconda richiesta riguardasse ancora il DC9 e non anche il MIG 23.

L'interesse per i dati radar, d'altra parte, era ancora più esteso.

In effetti il SIOS Aeronautica aveva lo stesso 29 luglio inviato a Martina Franca un messaggio con classifica segreto con il quale si chiedeva la trasmissione "con la massima urgenza" della situazione riepilogativa del plottaggio delle tracce avvistate il 18 luglio. Per sottolineare l'urgenza, il messaggio richiede che la documentazione sia resa disponibile entro le ore 9.00 del giorno successivo.

Può dunque affermarsi che il 29 luglio avvengono contestualmente almeno tre acquisizioni, di cui quella della Guardia di Finanza in via informale, dei dati radaristici e che esse concernono sicuramente sia il DC9 che il MIG 23.

Tornando al Servizio di Informazioni per la sicurezza militare, si noti che la richiesta telefonica e la immediata risposta sono indicative di una particolare premura, che fa seguito a un periodo di vuoto archivistico, cui dovrebbe corrispondere anche un vuoto di attività.

Il carattere di urgenza non usuale nella richiesta è reso manifesto anche dal fatto che le note di risposta furono inviate per corriere speciale, che utilizzò l'aereo. Tale modalità di trasmissione dei documenti è rarissimo, come ha chiarito l'allora Capo Centro, Matteo ANTONICELLI.

Questi fu allontanato nel 1985 dal Centro CS di Bari e mandato in parcheggio nella scuola del Servizio. Non ha mai saputo le ragioni del suo improvviso allontanamento, ma egli seppe in seguito che era stato - peraltro a torto - ritenuto nominato da NOTARNICOLA. Questi era guardato come fumo negli occhi dalla vecchia catena interna del SISMI, rafforzatasi ai tempi della gestione SANTOVITO, per un certo periodo di tempo accantonata con l'avvento di LUGARESI (nominato per reazione allo scandalo del coinvolgimento dei vertici dei Servizi nella Loggia Propaganda 2) e che aveva poi ripreso piena forza con la nomina di MARTINI e la sostituzione di NOTARNICOLA con LOMBARDO, che a quella catena apparteneva a buon titolo³⁴³.

³⁴³ Si vedano a questo proposito le requisitorie del Pubblico Ministero e la sentenza ordinanza del giudice istruttore di Bologna nel procedimento ITALICUS bis. Che SANTOVITO avesse escluso di fatto NOTARNICOLA dal rapporto diretto con il principale suo referente, il Raggruppamento

Va sottolineato, per comprendere appieno le relazioni che si instaurano tra diversi episodi, che l'allontanamento di ANTONICELLI fu richiesto da LOMBARDO, insieme a quello di FERRETTI, Capo del Centro CS di Bologna e che si era opposto, insieme a NOTARNICOLA, alle interferenze di MANNUCCI BENINCASA nelle indagini sulla strage del 2 agosto 1980³⁴⁴

In questo contesto può trovare spiegazione il fatto che, pur essendo ANTONICELLI colui che aveva sottoscritto la nota del 30 luglio e pur essendo il superiore di CURCI, nell'inchiesta interna originata dalle dichiarazioni di TASCIO il 24 ottobre 1989 (che aveva negato che il SIOS avesse mai consegnato copia dei tracciati radar al SISMI) in Commissione stragi nessuno sentì il bisogno di acquisirne la relazione, pur essendo egli stato preavvisato da una telefonata della 1^a Divisione che vi sarebbe stata una richiesta in tal senso.

D'altra parte, esaminato dal Giudice istruttore ANTONICELLI ha fornito dichiarazioni assai utili.

Innanzitutto ha affermato con chiarezza che l'acquisizione dei tracciati del MIG 23 non fu un errore e che nessuno gli rappresentò che vi fosse stato un disguido: egli ricorda bene i colloqui con MASCI ed ha detto che gli era "sempre parso che noi rispondessimo a una richiesta sul MIG 23 libico", con la seconda nota e mai gli fu fatto rilevare che vi era stato un fraintendimento: "Noi - aggiunge - quando abbiamo redatto la lettera del 30 luglio, eravamo ben consapevoli che stavamo per inviare alla 1^a Divisione tracciati attinenti al MIG 23. CURCI non rilevava, almeno non ricordo, che il 3° ROC si era sbagliato inviandoci documentazione sul MIG, mentre egli aveva richiesto solo il tracciato in chiaro del DC9".

ANTONICELLI, in occasione di una sua recente visita presso la 1^a Divisione per consultare i documenti in vista della audizione testimoniale, aveva notato la modificazione dell'oggetto a penna sull'oggetto MASCI gli aveva detto che ciò era avvenuto sulla base di una conversazione intercorsa proprio con lui, il 31 luglio, come risultava dall'annotazione a matita sull'originale del documento pervenuto alla Direzione del SISMI:

Centri CS di Roma, risulta anche dalle dichiarazioni del Capo Centro, Demetrio COGLIANDRO (in data 17 maggio 1995); tanto che LUGARESI, nel periodo in cui tentò un risaminamento del Servizio, sopprime il Raggruppamento, che fu restaurato da MARTINI, non appena si insediò, e che fu posto alle dirette dipendenze del Capo del Servizio.

³⁴⁴ Fulvio MARTINI, deposizione del 29 novembre 1996.